SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA -

N. 1385

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

dal Ministro dell'interno (MARONI)

e dal Ministro della difesa (PREVITI)

di concerto col Ministro delle finanze (TREMONTI)

> col Ministro del tesoro (DINI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica (PAGLIARINI)

e col Ministro di grazia e giustizia (BIONDI)

(V. Stampato Camera n. 1835)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 febbraio 1995

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 febbraio 1995

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1994, N. 730

All'articolo 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Entro il 30 giugno 1995 il Governo presenta al Parlamento per l'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari un programma di graduale sostituzione delle Forze armate impegnate in compiti di ordine pubblico in Sicilia, in Calabria e nella provincia di Napoli, nonchè di potenziamento in uomini e mezzi delle Forze dell'ordine al fine di accrescere la capacità di contrasto della criminalità e di rassicurare i cittadini sull'impegno dello Stato per il controllo del territorio.».

All'articolo 3, al comma 1, capoverso, le parole: «può essere preposto,» sono sostituite dalle seguenti: «è preposto, secondo un criterio di rotazione,».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: «a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1995.» sono sostituite dalle seguenti: «a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1995: capitolo 1086, per lire 1.000 milioni; capitolo 1091, per lire 500 milioni; capitolo 1092, per lire 1.000 milioni; capitolo 1105, per lire 14.000 milioni; capitolo 1802, per lire 3.100 milioni; capitolo 1872, per lire 2.100 milioni; capitolo 1878, per lire 2.100 milioni; capitolo 2000, per lire 1.000 milioni; capitolo 2002, per lire 1.500 milioni; capitolo 2102, per lire 14.500 milioni; capitolo 2103, per lire 500 milioni; capitolo 2802, per lire 10.200 milioni; capitolo 2804, per lire 7.500 milioni; capitolo 3001, per lire 3.500 milioni; capitolo 3204, per lire 500 milioni.».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994.

Disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;

Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 599;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia e della regione Calabria e nel territorio del comune e della provincia di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonchè per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare talune strutture e funzioni, al fine di intensificare la lotta contro la criminalità organizzata nei settori del controllo del traffico degli stupefacenti e della salvaguardia della trasparenza e buon andamento delle amministrazioni locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

Disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Segue: Testo del decreto-legge)

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

- 1. Le disposizioni previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Sicilia a decorrere dal 1º gennaio 1995.
- 2. A decorrere dalla stessa data le disposizioni citate si applicano, con l'osservanza delle modalità ivi stabilite, nelle province della Calabria e nei territori della provincia e del comune di Napoli, per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonchè nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di frontiera.

Articolo 2.

- 1. Il personale di cui alla normativa richiamata nell'articolo 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati sino al 30 giugno 1995.
- 2. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato nelle attività di cui all'articolo 1, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.

Articolo 3.

- 1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
- «2-bis. Alla direzione centrale può essere preposto, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 1.

- 1. Identico.
- 2. Identico.

2-bis. Entro il 30 giugno 1995 il Governo presenta al Parlamento per l'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari un programma di graduale sostituzione delle Forze armate impegnate in compiti di ordine pubblico in Sicilia, in Calabria e nella provincia di Napoli, nonchè di potenziamento in uomini e mezzi delle Forze dell'ordine al fine di accrescere la capacità di contrasto della criminalità e di rassicurare i cittadini sull'impegno dello Stato per il controllo del territorio.

Articolo 2.

Identico.

Articolo 3.

1. Identico:

«2-bis. Alla direzione centrale è preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di

(Segue: Testo del decreto-legge)

o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore».

2. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga al limite numerico fissato da detto articolo, i prefetti e gli altri dirigenti dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, possono essere collocati, per il periodo in cui continuano a permanere in servizio, a disposizione del Ministero dell'interno per l'espletamento di particolari incarichi. Per i prefetti e i funzionari con qualifica di dirigente generale al collocamento a disposizione si provvede con le modalità e procedure stabilite dal primo comma dell'articolo 237 citato; per gli altri dirigenti provvede il Ministro dell'interno, con proprio decreto. Corrispondentemente al numero di personale collocato a disposizione, sono lasciati indisponibili altrettanti posti di organico nella qualifica iniziale delle rispettive carriere di appartenenza.

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, valutato in lire 127.000 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede: quanto a lire 64.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 63.000 milioni, a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1995.

2. All'onere derivante dall'articolo 3, valutato in lire 226 milioni per l'anno 1995, in lire 556 milioni per l'anno 1996 ed in lire 777 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore».

2. Identico.

Articolo 4.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, valutato in lire 127.000 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede: quanto a lire 64.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 63.000 milioni, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1995: capitolo 1086, per lire 1.000 milioni; capitolo 1091, per lire 500 milioni; capitolo 1092, per lire 1.000 milioni; capitolo 1105, per lire 14.000 milioni; capitolo 1802, per lire 3.100 milioni; capitolo 1872, per lire 2.100 milioni; capitolo 1878, per lire 2.100 milioni; capitolo 2000, per lire 1.000 milioni; capitolo 2002, per lire 1.500 milioni; capitolo 2102, per lire 14.500 milioni; capitolo 2103, per lire 500 milioni; capitolo 2802, per lire 10.200 milioni; capitolo 2804, per lire 7.500 milioni; capitolo 3001, per lire 3.500 milioni; capitolo 3204, per lire 500 milioni.
 - 2. Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1994.

SCÀLFARO

Berlusconi - Maroni - Previti -Tremonti - Dini - Pagliarini -Biondi

Visto, il Guardasigilli: BIONDI.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3. Identico.